



# **COMUNE DI STINTINO**

## **PROVINCIA DI SASSARI**

---

### **REGOLAMENTO**

#### **DI DISCIPLINA PER LA FRUIZIONE DELLE AREE**

#### **DEMANIALI MARITTIME, DEL LITORALE E DELLE ZONE DI MARE**

#### **TERRITORIALE RICOMPRESE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI**

#### **STINTINO**

*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 23/05/2018*

## **CAPO I**

### **Disposizioni di carattere generale**

#### **Articolo 1**

##### *Oggetto e vigenza*

1. Il presente Regolamento disciplina la fruizione delle aree demaniali marittime, del litorale e delle zone di mare territoriale ricomprese nel territorio del Comune di Stintino.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano in coerenza con norme legislative, regolamentari e ove non in contrasto con quelle stabilite dall'Ordinanza balneare di disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo, annualmente adottata dalla Regione Sardegna.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia.

#### **Articolo 2**

##### *Soggetti incaricati dei controlli*

L'Amministrazione Comunale, al fine di verificare il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, potrà avvalersi della Polizia municipale nonché di altri soggetti, compresi i fornitori di servizi di vigilanza privata.

## **CAPO II**

### **Prescrizioni relative all'utilizzo delle spiagge**

#### **Articolo 3**

##### **Divieti**

1. Nelle aree situate nel Comune di Stintino facenti parte del demanio marittimo, nell'arenile comunale utilizzato come spiaggia in libero uso e, per quanto applicabili, nelle aree oggetto di concessione e nel mare territoriale, è vietato:
  - a) lasciare natanti in sosta che intralcino lo svolgimento delle attività balneari fatta eccezione per quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;
  - b) transitare e/o sostare con automezzi, motocicli, ciclomotori e veicoli di ogni genere fatta eccezione per quelli destinati alla pulizia delle spiagge, al soccorso nonché per i mezzi autorizzati;
  - c) sorvolare le spiagge con qualsiasi tipo di aeromobile o apparecchio privato a quota inferiore a 300 metri (1.000 piedi), fatta eccezione per i mezzi di soccorso e polizia;
  - d) abbandonare e interrare qualsiasi tipo di rifiuto;
  - e) accendere fuochi e svolgere attività pirotecniche in assenza delle prescritte autorizzazioni;

f) svolgere attività di pesca con qualsiasi attrezzo nelle zone destinate alla balneazione, dall'alba al tramonto. Nell'orario ammesso è comunque fatto obbligo al soggetto di agevolare il servizio di pulizia dell'arenile con lo spostamento del materiale da pesca su richiesta dell'incaricato oltre che di rimuovere qualsiasi strumento o rifiuto al momento della cessazione dell'attività. E' comunque sempre vietato attraversare le zone frequentate dai bagnanti con un'arma subacquea carica;

g) occupare la fascia di metri 5 dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito, con ombrelloni, asciugamani, prendisole o qualunque altro tipo di attrezzatura;

h) creare buche, avvallamenti o qualunque altro impedimento sull'arenile;

i) depositare pietrame o altro materiale estraneo al tessuto naturale dell'arenile per la fissazione degli ombrelloni o per differente scopo;

l) praticare qualsiasi gioco o attività sportiva che possa recare danni o molestie alle persone, turbativa della pubblica quiete o nocimento all'igiene dei luoghi, al di fuori delle aree allo scopo individuate dall'Autorità Amministrativa o nelle zone appositamente individuate dai concessionari;

m) lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature;

n) effettuare, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo, pubblicità fonica o mediante distribuzione di manifestini o lancio degli stessi, anche a mezzo di aerei;

o) tra le ore 8 e le ore 20 transitare o trattenersi con qualsiasi tipo di animale, anche ove munito di museruola o guinzaglio, fatta eccezione per le unità cinofile di salvataggio, i cani guida per i non vedenti e i cani condotti al guinzaglio dal personale addetto alla sorveglianza degli stabilimenti balneari nelle ore di chiusura. Il presente divieto non sussiste per quelle aree appositamente individuate a cura dell'Autorità Amministrativa ed attrezzate per la tutela igienico sanitaria, alla libera fruizione degli animali. I concessionari, possono, nell'ambito della propria concessione, consentire l'accesso, agli animali d'affezione di piccola taglia, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative da certificarsi da parte delle Autorità Sanitarie;

p) occupare aree demaniali con manufatti, impianti, carrelli, banchi di vendita e strutture lignee e/o metalliche di qualsiasi genere e tipologia senza le necessarie autorizzazioni, rilasciate dai competenti Uffici fermo restando la possibilità ammessa dal titolo di concessione demaniale;

q) asportare qualsiasi elemento costituente il tessuto naturale dell'arenile;

r) campeggiare con roulotte, camper, tende da campeggio o altre attrezzature simili;

s) utilizzare sapone e shampoo;

t) alare e/o varare unità nautiche di qualsiasi genere al di fuori dei tratti di arenile specificatamente destinati a tale scopo dai concessionari o dalle Autorità Amministrative;

2. E' altresì vietato compiere qualsiasi altra attività non consentita da norme legislative, regolamentari nonché dall'Ordinanza balneare di disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo, annualmente adottata dalla Regione Sardegna.

### **CAPO III**

#### **Prescrizioni ulteriori per la tutela del compendio 'Spiaggia La Pelosa'**

##### **Articolo 4**

###### **Delimitazione del compendio 'Spiaggia La Pelosa'**

1. Le disposizioni del presente Capo trovano applicazione per il solo compendio 'Spiaggia La Pelosa' la cui estensione è precisamente individuata nella planimetria allegata al presente Regolamento per farne parte integrante e sostanziale.

##### **Articolo 5**

###### **Prescrizioni per la corretta fruizione del compendio**

1. L'utilizzo di asciugamani (teli da mare, spugne ecc...) è consentito solo ove si interpongano tra questi e la superficie sabbiosa apposite stuoiette in legno, materiali plastici o di altro tipo che non favoriscano l'asportazione di sabbia. E' vietato l'utilizzo degli stessi ove posti a diretto contatto con essa.

2. E' consentito fumare soltanto sul viale La Pelosa nonché nelle immediate adiacenze – e in ogni caso entro una distanza massima di mt 3 – delle apposite strutture posacenere recanti lo stemma o altro segno identificativo comunale. I concessionari sono tenuti a mantenere ulteriori attrezzature posacenere a servizio degli utenti dell'area occupata.

3. Gli utenti della spiaggia, all'atto di abbandonare la stessa ed al fine di impedire l'asportazione involontaria di materiale sabbioso, sono tenuti ad utilizzare le postazioni attrezzate poste all'uscita delle passerelle, al fine di risciacquare i piedi e gli oggetti personali entrati a diretto contatto con la sabbia. Nel compimento di tale operazione è vietato l'utilizzo di saponi o detergenti di qualsiasi tipo.

4. E' vietato l'accesso ed il transito nelle zone caratterizzate da accumuli sabbiosi situati nell'area retrostante la spiaggia, c.d. "dune" e nelle aree limitrofe nonché in tutte le aree appositamente individuate e delimitate.

5. E' vietato ogni utilizzo delle opere di difesa e salvaguardia della zona dunale (staccionate e canneti) presenti sull'arenile.

6. E' vietato l'esercizio del commercio, compreso quello itinerante nonché l'esercizio di attività artigianali, artistiche e similari, sia in forma fissa che itinerante.

### **CAPO IV**

#### **Sanzioni**

##### **Articolo 6**

###### **Tipologia ed entità delle sanzioni**

1. Per le violazioni delle norme di cui al Capo II, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salve in tal caso le eventuali maggiori responsabilità derivanti da tale comportamento, si applicano le sanzioni previste dal Codice della Navigazione.

4. La violazione delle norme di cui al Capo III comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 ad € 500, determinata con successiva deliberazione della Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000 salvo che il fatto non costituisca più grave illecito.

## **Articolo 7**

### **Procedimento sanzionatorio**

1. La procedura di irrogazione delle sanzioni per le infrazioni al presente Regolamento è disciplinata, per quanto applicabile, dalla l. 689/1981 e successive modificazioni.
2. Nell'ipotesi di violazione alle norme del presente Regolamento, l'Autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della l. 689/1981 è il Sindaco.
3. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per le violazioni al presente Regolamento spettano al Comune di Stintino.
4. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente Regolamento ai sensi del Codice della Navigazione e della l. 689/1981 e loro successive modificazioni e integrazioni.

## **CAPO V**

### **Disposizioni finali**

## **Articolo 8**

### **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo della Sardegna entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Stintino.